

	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero:	7
			Data:	10/02/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 20.45 presso il centro Giovanni Paolo II - Via Marietti 8 - Bareggio, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'albo pretorio del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in adunanza ordinaria, di prima convocazione, seduta pubblica .

All'appello iniziale risultano presenti i Consiglieri Comunali:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
Giancarlo Lonati	P	Roberto Galli	P	Francesco Capuano	P
Antonio Di Conza	P	Gabriele Fabris	A	Monica Gibillini	P
Maria Santina Ciceri	P	Roberta Imboldi	P	Giulia Pedroli	P
Andrea Andreani	P	Marco Colombo	P		
Maria Teresa Baroni	P	Silvia Scurati	P		
Vitantonio Pierro	P	Lorenzo Paietta	A		
Enrico Montani	P	Ermes Garavaglia	P		

TOTALE PRESENTI **15**

TOTALE ASSENTI **2**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott. Alberto Folli.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale - Antonio Di Conza - dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Quindi invita alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

Rispetto all'appello iniziale sono presenti 17 componenti il Consiglio comunale presenti essendo entrati alle ore 21.00 il Consigliere Lorenzo Paietta e alle ore 22.50 il Consigliere Gabriele Fabris.

Sono presenti gli Assessori comunali: Egidio Stellardi – Lia Antonia Ferrari – Ivan Andrucci – Liviana Santi – Marco Gibillini.

IL PRESIDENTE

Introduce il settimo punto all'ordine del giorno e dispone l'avvio del dibattito.

Seguono gli interventi così come riportato nell'allegata trascrizione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e immobili assimilati, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della medesima legge n. 147 del 2013, secondo cui il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della ripetuta legge n. 147/ 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lvo. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto il comma 677, dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 16/2014, convertito dalla legge 68/2014 e successivamente dall'art. 1, c. 679 della L. 190/2014 che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima, consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, fatta salva l'ulteriore maggiorazione facoltativa dello 0,8 per mille;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 10/02/2017

Rilevato che, per l'esercizio 2017, è venuta a decadere il limite all'aliquota massima stante il blocco generalizzato all'aumento dei tributi secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 42 lettera a) della Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017), di modifica del comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che sospende l'efficacia, per l'anno 2016 e l'anno 2017, delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015. Detta sospensione non si applica alla Tari, nonché agli Enti Locali che hanno deliberato il pre-dissesto o il dissesto;

Visto l'art. 1 comma 10 lettera b) della Legge 208/2015 che stabilisce che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile adibito ad abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Vista in proposito la Risoluzione del M.E.F. n. 1 del 17 febbraio 2016, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze dello stesso Dicastero il 18 febbraio 2016, Prot. n. 3946, e rubricata "*Imposta municipale propria (Imu) – Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) – Art. 1, comma 10, della Legge n. 208/15 ('Legge di stabilità per l'anno 2016') – Disposizioni concernenti la riduzione del 50% della base imponibile*" che chiarisce che la riduzione del 50% dalla base imponibile per gli immobili in comodato d'uso ai parenti di primo grado vale sia per l'IMU sia per la TASI e vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7);

Visto l'art. 1, comma 14, lett. a) e b), della Legge 208/2015, di modifica all'art. 1 commi 639 e 669 della Legge n. 147/2013, che esclude, dal presupposto impositivo Tasi, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e dal presupposto impositivo della componente Tasi le abitazioni principali, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 15, Legge 208/2015, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art. 1, comma 14, lettera c), di modifica all'art. 1 comma 678 della Legge n. 147/2013 che prevede, per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "*beni merce*"), l'aliquota allo 0,1%, con possibilità di azzerarla o portata allo 0,25% nell'ambito dell'autonomia regolamentare del Comune;

Ritenuto, ai fini degli equilibri di bilancio, confermare, anche per l'esercizio 2017, l'aliquota TASI, per gli immobili di cui sopra, nella stessa misura degli esercizi 2015 e 2016 e quindi allo 0,25%;

Visto l'art. 1, comma 14, lettera d) che stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 10/02/2017

catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento vigente nell'esercizio di riferimento. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento vigente per l'esercizio di riferimento, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

Visto l'art. 9bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, che prevede la riduzione a 1/3 dell'importo dovuto per TASI, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto, infine il comma 54 dell'art. 1 della Legge 208/2015 di modifica al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con cui si stabilisce che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune e' ridotta al 75 per cento».

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile confermare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote TASI:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze, ivi compreso la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, classificate nelle categorie catastali categorie A1/A8/A9.	0,25%
<i>Abitazioni (categoria da A1 a A9) diverse da abitazioni principali concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.</i>	0,25%
Negozi e botteghe (categoria C1) posseduti utilizzati direttamente o sfitti	0,25%
<i>Immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 di pertinenza delle abitazioni (categoria da A1 a A9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come pertinenza dell'abitazione limitatamente ad una sola unità immobiliare per categoria catastale .</i>	0,25%
Immobili di categoria D (esclusi categoria D5) provvisti di rendita catastale posseduti e utilizzati direttamente o sfitti (0,76% di intera spettanza statale)	0,20%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
Immobili categoria B1	0,25%

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 10/02/2017

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura parziale delle spese inerenti i sotto elencati servizi indivisibili per i seguenti importi:

Illuminazione pubblica:	€	95.125,00
-------------------------	---	-----------

dando atto che alla copertura complessiva della spesa prevista a bilancio si provvederà con le risorse rivenienti dalla fiscalità generale dell'Ente;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 16/2014, come convertito dalla legge 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della legge 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lvo. 360/1998, e successive modificazioni alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il suddetto termine;

Visto, in proposito, l'art. 1, comma 14 lettera a) della Legge 208/2015, in modifica al comma 688 dell'art. 1 Legge 147/2013, che fissa il termine perentorio per l'invio delle deliberazioni, da parte dei Comuni, per la pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale, al 14 ottobre;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Rilevato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali già prorogato dalla Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) al 28 febbraio 2017 è stato, con l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, ulteriormente differito al 31/03/2017;

Richiamato il regolamento per per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI approvato, da ultimo, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 27/04/2016;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 in data 29/11/2016;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare permanente Finanza e Programmazione nella seduta del 9 gennaio 2017;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del settore competente e dal Responsabile del settore Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267 del 18.8.2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

Con voti favorevoli 9, contrari 8, (Enrico Montani – Gabriele Fabris – Ermes Garavaglia – Francesco Capuano – Silvia Scurati – Lorenzo Paietta – Monica Gibillini – Giulia Pedrolì) astenuti 0, espressi per alzata di mano dai 17 componenti il consiglio comunale presenti.

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 10/02/2017

1. di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante del presente provvedimento;

2. di confermare, per l'annualità 2017, le aliquote applicate negli esercizi 2015 e 2016 ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nelle sotto riportate tabelle:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze, ivi compreso la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, classificate nelle categorie catastali categorie A1/A8/A9.	0,25%
<i>Abitazioni (categoria da A1 a A9) diverse da abitazioni principali concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.</i>	0,25%
Negozi e botteghe (categoria C1) posseduti e utilizzati direttamente o sfitti	0,25%
<i>Immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 di pertinenza delle abitazioni (categoria da A1 a A9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come pertinenza dell'abitazione limitatamente ad una sola unità immobiliare per categoria catastale .</i>	0,25%
Immobili di categoria D (esclusi categoria D5) provvisti di rendita catastale posseduti e utilizzati direttamente o sfitti (0,76% di intera spettanza statale)	0,20%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
Immobili categoria B1	0,25%

3. Di confermare, per l'annualità 2017, ai fini degli equilibri di bilancio, allo 0,25% l'aliquota TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce");

4. di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

CON SPECIFICA E SEPARATA VOTAZIONE, CON VOTI FAVOREVOLI 9, CONTRARI 8, (Enrico Montani – Gabriele Fabris – Ermes Garavaglia – Francesco Capuano – Silvia Scurati – Lorenzo Paietta – Monica Gibillini – Giulia Pedroli) ASTENUTI 0, ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI 17 COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTI LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, 4° COMMA, D. LGVO N. 267/18.08.2000, stante la connessione dell'adempimento con l'approvazione del bilancio pluriennale 2017/2019.



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: SETTORE FINANZIARIO

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 7 del 18/01/2017 (Deliberazione n. 7 del 10/02/2017)

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 19.01.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ermelinda Buccellini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 19.01.2017

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Ermelinda Buccellini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero: 7
			Data: 10/02/2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI CONZA ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FOLLI ALBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).